



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO PER LA PRODUZIONE DI VIDEOLEZIONI NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA E LAUREA
MAGISTRALE DEL POLITECNICO DI BARI**

LOTTO 1 – _____

LOTTO 2 – _____

LOTTO 3 – _____

CUP F61B23000370006

I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE	1
1. Oggetto dell'appalto.....	2
2. Documenti del contratto.....	2
3. Suddivisione in lotti, durata e importo del contratto	2
4. Revisione dei prezzi	3
5. Obbligo di rinegoziazione	3
6. Fatturazione e pagamenti	3
7. Penali	4
8. Subappalto	5
9. Divieto di cessione del contratto	5
10. Risoluzione del contratto.....	6
11. Recesso	6
12. Garanzie definitive	7
13. Verifica di conformità per servizi e forniture	7
14. Tutela della privacy e trattamento dei dati.....	8
15. Controversie e foro competente	11
II CARATTERISTICHE DEI SERVIZI.....	11
16. Descrizione dei servizi	11
III- CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.....	12
17. Criteri di valutazione dell'offerta	13

I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

1. Oggetto dell'appalto

Nell'ambito delle iniziative che fanno uso di piattaforme di e-learning a supporto della didattica tradizionale, si rende necessaria la realizzazione di videolezioni per i Percorsi Formativi del Politecnico di Bari.

La videolezione è ritenuta il format comunicativo in cui confluiscono più linguaggi utili alla comprensione dei contenuti. Il format prevede il video registrato del docente che svolge la lezione utilizzando la lavagna elettronica oppure illustrando le slide, costruite con parole chiave e schemi esemplificativi.

Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di un servizio di video editing a supporto della produzione delle videolezioni.

2. Documenti del contratto

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

3. Suddivisione in lotti, durata e importo del contratto

L'appalto è costituito da n. 3 (tre) lotti allo scopo di garantire una adeguata capacità di svolgimento in parallelo delle attività, ampliare la concorrenza e tutelare il coesistente interesse pubblico alla scelta del miglior contraente. In particolare, la procedura si suddivide nei seguenti lotti:

- Lotto 1

Ore di lavoro di video editing: n. 1.600

Descrizione del servizio da svolgere: Attività di editing di video grezzi, come descritto nella sezione Caratteristiche dei Servizi di questo documento.

Importo: € 72.000,00 (euro settantadue) oltre iva

- Lotto 2

Ore di lavoro di video editing: n. 1.600

Descrizione del servizio da svolgere: Attività di editing di video grezzi, come descritto nella sezione Caratteristiche dei Servizi di questo documento.

Importo: € 72.000,00 (euro settantadue) oltre iva

- Lotto 3

Ore di lavoro di video editing: n. 1.600

Descrizione del servizio da svolgere: Attività di editing di video grezzi, come descritto nella sezione Caratteristiche dei Servizi di questo documento.

Importo: € 72.000,00 (euro settantadue) oltre iva

Le ore di ciascun lotto dovranno essere erogate in un periodo di tempo orientativamente compreso tra 12 e 24 mesi sulla base delle esigenze di Ateneo.

Il singolo contratto oggetto della presente procedura avrà la durata massima di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula dell'atto contrattuale o di avvio dell'esecuzione nelle more della stipula ai sensi dell'art 17, co.7 e co.8, del D.Lgs. 36/2023.

Ogni lotto rappresenta una singola procedura; pertanto, agli operatori economici è consentito presentare offerta per uno/alcuni/tutti i lotti. Nel caso di partecipazione a più lotti, è richiesta la medesima compagine soggettiva, individuale o associata, pena l'esclusione dalla procedura di gara. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo verrà aggiudicato un solo lotto.

4. Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del bene superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

5. Obbligo di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

6. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avrà la seguente cadenza:

-33% del corrispettivo contrattuale da riconoscere al primo stato di avanzamento (max entro 8 mesi dalla data di avvio delle attività) corrispondente allo svolgimento di un terzo delle ore previste per singolo lotto previa presentazione di un report esplicativo delle attività realizzate e consegna dei relativi video;

-33% del corrispettivo contrattuale da riconoscere al secondo stato di avanzamento (max entro 16 mesi dalla data di avvio delle attività) corrispondente allo svolgimento di due terzi delle ore previste per singolo lotto previa presentazione di un report esplicativo delle attività realizzate e consegna dei relativi video;

-34 % a saldo (max entro 24 mesi dalla data di avvio delle attività) previa presentazione di relazione finale delle attività realizzate e consegna dei relativi video.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte del Politecnico di Bari del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "*Formato della fattura elettronica*" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it: YLPZOT.

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara CIG e il CUP, nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "*Split payment*" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "*Scissione dei pagamenti*".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

7. Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità dei servizi alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento

di detto ammontare netto contrattuale.

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

8. Subappalto

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dal Politecnico, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, come previsto dal comma 1 dell'art 119 del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore provvede a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui Capo II "I requisiti di ordine generale" del Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" della Parte V "Dello svolgimento delle procedure" del Libro II "Dell'appalto", ai sensi dell'art. 119, comma 10, del D. Lgs. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art 119 del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

9. Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

10. Risoluzione del contratto

Si applica l'art 122 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile Unico di Progetto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Progetto valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Il Politecnico ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte dell'esecutore del servizio del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
- applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale.

11. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dei servizi, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del medesimo. Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, il Politecnico ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri

delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

12. Garanzie definitive

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%, l'importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi del medesimo art. 117, comma 3, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Lo svincolo verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

13. Verifica di conformità per servizi e forniture

Il contratto, ai sensi dell'art. 116 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, è soggetto a verifica di conformità per

certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità, effettuata direttamente dal RUP, deve essere completata entro 1 mese dall'ultimazione delle prestazioni.

14. Tutela della privacy e trattamento dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il Fornitore sarà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" successivamente alla stipula del contratto.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

a) Oggetto trattamento dei dati

Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l'affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

b) Descrizione del trattamento

La ditta affidataria del servizio è autorizzata ad elaborare per conto del Committente i dati personali necessari per fornire i servizi descritti nel capitolato speciale d'appalto. A riguardo si precisa quanto segue:

1. Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
2. Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all'espletamento dei servizi descritti nel presente capitolato.
3. Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Tipo di dati personali: sono tutti e soli i dati necessari all'esecuzione del servizio.
5. Categorie di interessati: utenti del servizio, studenti, personale tecnico-amministrativo, personale docente, collaboratori e tutte quelle incluse nei trattamenti previsti nello specifico registro dei

trattamenti dell'Ateneo.

c) Obblighi dell'affidatario nei confronti del Politecnico.

L'affidatario si impegna a:

1. Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell'appalto;
2. Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell'Ateneo come descritti nel presente capitolato. Qualora l'affidatario ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l'ente. Inoltre, se l'affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.
3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto.
4. Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell'ambito del presente contratto:
 - a. si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
 - b. ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;
5. Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall'inizio e la protezione dei dati di design e di default.

d) Diritto di informazione delle persone interessate

L'affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.

e) Esercizio dei diritti delle persone interessate

L'affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).

Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, l'affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo.

f) Notifica di violazione dei dati personali

L'affidatario comunica all'Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all'Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione

all'autorità di vigilanza competente.

g) Assistenza prestata dall'affidatario all'Ateneo per l'adempimenti dei suoi obblighi

L'affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. L'affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.

h) Misure di sicurezza

L'affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio e al riguardo. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;

i) Destino dei dati

Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l'affidatario si impegna in base e ad espressa indicazione del Politecnico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali.

Una volta distrutto, l'affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.

j) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati Politecnico di Bari, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Ing. Carlo Giansante, e-mail dpo@poliba.it

k) Registro delle categorie di attività di trattamento

L'affidatario all'atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell'Università, contenente:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell'aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell'aggiudicatario;
- eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.

l) Documentazione

L'affidatario fornisce al Politecnico tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi.

m) Obblighi del controllore rispetto al processore

Il Politecnico si impegna a:

1. fornire all'affidatario i dati di cui al presente documento
2. documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell'affidatario
3. assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte del fornitore.
4. Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l'affidatario.

n) Adeguamenti alla normativa privacy.

Il Politecnico si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e/o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.

15 Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

16 Descrizione dei servizi

Le attività richieste si collocano nell'ambito dei "Patti Territoriali per l'Alta Formazione delle Imprese", di cui all'Avviso MUR n. 1290 del 8 agosto 2022 di attuazione dell'art. 14 bis del D.L. n. 152/2021, e consistono in editing di video grezzi forniti dal Politecnico. Il lavoro consisterà nella elaborazione di video di durata di circa un'ora e mezza in unità più brevi, di quindici/venti minuti con rimozione di pause, aggiunta di intro e outro, grafica e sottotitoli come descritto con maggiore dettaglio nel seguito. Nel seguito ci si riferirà ai video brevi finalizzati con la dicitura web-video.

La fornitura consiste in ore di attività di video editing e sarà divisa in tre lotti:

- Lotto 1 1600 ore di lavoro di video editing
- Lotto 2 1600 ore di lavoro di video editing

- Lotto 3 1600 ore di lavoro di video editing

Le ore di ciascun lotto dovranno essere erogate in un periodo di tempo orientativamente compreso tra 12 e 24 mesi (comunque la durata massima del contratto sarà 24 mesi) sulla base delle esigenze del Politecnico.

Lingua: l'audio dei web-video potrà essere in italiano o in inglese, così come i sottotitoli. I sottotitoli dovranno essere generati a cura del fornitore del servizio di video-editing.

I video saranno prodotti nella seguente versione, salvo diverse indicazioni del Politecnico:

- Risoluzione Full HD 1080p e formato di compressione MP4 (H.264).

Utilizzo dei video: i video saranno pubblicati sul portale di e-Learning del Politecnico. In base alle caratteristiche del portale, è possibile caricare file multimediali specifici fino a 10 G.

Dettaglio per la realizzazione del servizio

Il servizio richiesto dovrà comprendere le seguenti attività:

- eliminazione pause, ripetizioni e frame non pertinenti con aggiunta di dissolvenze ove necessario;
- montaggio breve intro e outro con musica di sottofondo (forniti dal Politecnico);
- taglio e rimontaggio di alcuni frame in modo da creare una "struttura" standard con slide introduttiva con informazioni generali sul corso e slide di chiusura con i riferimenti del docente;
- eventuale modifica dei video in modo da nascondere dettagli con patch sui fotogrammi,
- generazione dei sottotitoli;
- eventuale interfaccio con il creatore del video per eventuali correzioni e verifica finale.

Il Politecnico fornirà indicazioni di dettaglio sui tagli da eseguire nei video, delle pause da rimuovere o delle eventuali porzioni di video da sostituire, indicando il minutaggio.

Si stima che per ciascuna ora di video registrato grezzo, ai fini della realizzazione delle attività sopra menzionate, saranno necessarie circa 3 ore di lavoro di video editing.

III – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

17 Criteri di valutazione dell'offerta

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.

Il punteggio finale conseguito da ciascuna offerta sarà determinato dalla somma tra il punteggio attribuito all'Offerta tecnica – max. 60 punti su 100 – e quello relativo all'Offerta economica – max 40 punti su 100.

La valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata, sulla base dei criteri di aggiudicazione specificati nel prosieguo, fino alla

concorrenza del massimo punteggio, uguale a 100,00 (cento/00), in ossequio alla ripartizione tra Offerta Tecnica ed Economica appresso indicata:

ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO
<i>Offerta Tecnica</i>	60
<i>Offerta Economica</i>	40
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà calcolato per ciascuno degli OO.EE. concorrenti attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$PTot = Poff. Tecnica + POff. Economica$$

nella quale

PTot = punteggio totale attribuito all'Offerta

Poff. Tecnica = punteggio attribuito all'Offerta Tecnica

POff. Economica = punteggio attribuito all'Offerta Economica

Risulterà aggiudicatario l'O.E. concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto. In caso più concorrenti totalizzino pari punteggio, si procederà alla richiesta agli interessati di miglioria di prezzo; nel caso tale situazione perduri anche in seguito a tale procedura, occorrerà procedere al sorteggio.

In caso di offerte che presentino carattere anormalmente basso ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs. n.36/2023, l'Amministrazione, prima di poterle respingere, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta considerati pertinenti secondo le prescrizioni dell'avviso pubblico e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per singolo lotto.

Il punteggio, sia per l'Offerta Tecnica sia per l'Offerta Economica, verrà espresso e assegnato con due cifre decimali dopo la virgola.

L'importo di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta e non potrà essere soggetto a revisione alcuna.

La Commissione valuterà quindi gli elementi tecnici, come formulati nell'Offerta Tecnica di ciascun O.E. concorrente tenendo conto di quanto richiesto nei documenti di gara.

Il punteggio dell'Offerta Economica sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$PE = PEmax \times \frac{Per_offerta}{Per_max}$$

in funzione del prezzo dove:

P_{Emax}: massimo punteggio attribuibile

P_{offerta}: percentuale di ribasso rispetto all'importo a base di gara offerto dal concorrente

P_{max}: percentuale di ribasso rispetto all'importo a base di gara più alta tra quelle offerte in gara tra quelli offerti in gara.

Qui di seguito la tabella con l'individuazione delle primalità e i relativi punteggi che saranno attribuiti alla offerta tecnica:

OFFERTA TECNICA			
CRITERI QUALITATIVI		Sub-punteggio	PUNTEGGIO
Soluzioni finalizzate all'ottimizzazione delle caratteristiche prestazionali e funzionali			
A. Caratteristiche tecniche e metodologiche dell'offerta	A1. Qualità del servizio proposto per la realizzazione dei sottotitoli in termini di fedeltà del testo prodotto, fruibilità da parte dello studente e disponibilità del servizio in lingue diverse.	fino ad un max di 30	fino ad un max di 60
	A2. Ulteriori servizi proposti che possano migliorare la fruibilità delle videolezioni, anche in un contesto internazionale	fino ad un max di 20	
	A3. Adeguatezza delle metodologie e degli strumenti utilizzati per la realizzazione del servizio	fino ad un max di 10	
B. Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da servizi analoghi	B1. Esperienza delle persone che saranno coinvolte nella fornitura del servizio, desumibile dai CV. Sarà fatta una valutazione sia qualitativa sia quantitativa	fino ad un max di 20	fino ad un max di 40

	considerando anche la capacità di realizzare più attività di video editing in contemporanea.	
	B2. Esperienze analoghe pregresse. Dovranno essere descritte fino a tre forniture già realizzate. Sarà valutata la coerenza del servizio svolto rispetto alla presente fornitura, la rilevanza e la qualità del servizio svolto.	fino ad un max di 20
TOTALE Offerta Tecnica		60

Per quanto riguarda il criterio di valutazione A. (Caratteristiche metodologiche dell'offerta), la Commissione procederà all'esame della relazione presentata. Questa dovrà contenere sezioni distinte per la valutazione dei criteri qualitativi A1, A2 e A3.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione B (Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da servizi analoghi), la commissione valuterà la composizione del team proposto per la realizzazione del servizio sulla base dell'analisi dei CV. Sarà inoltre valutata la relazione che dovrà contenere la descrizione di massimo tre servizi analoghi al presente, già svolti in passato dal concorrente.

In relazione al criterio di valutazione B1, sarà fatta una valutazione sia qualitativa sia quantitativa, considerando anche la capacità di realizzare più attività di video editing in contemporanea.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione B2, sarà valutata la coerenza del servizio svolto rispetto alla presente fornitura, la rilevanza e la qualità del servizio svolto.

Per servizi analoghi si intendono forniture contenenti attività di video editing svolte per conto di soggetti sia pubblici sia privati.